

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 12/03/2018**

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI. ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.
APPROVAZIONE

L'anno **2018**, addì **12** del mese di **marzo** con inizio alle ore **20:55**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.

E' presente il Vice Segretario Generale Supplente Michele Colombo.

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
LOZITO DONATO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Presente
BARBAN DANILO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CANZIANI CORRADO	CONSIGLIERE	Presente
CARABELLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CERALDI CALOGERO	CONSIGLIERE	Presente
CRESPI MATELDA	CONSIGLIERE	Presente
DALL'IGNA GERMANO	CONSIGLIERE	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
FICHERA LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
GUENZANI EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
LONGOBARDI ROCCO	CONSIGLIERE	Presente
LORUSSO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MARTUCCI LEONARDO VITO	CONSIGLIERE	Presente
NICOSIA SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C.	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBON ANNA	CONSIGLIERE	Presente
ZIBETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	25

Sono altresì presenti il Vice Sindaco CARU' Moreno e gli Assessori Comunali: BONICALZI Paolo, MAZZETTI Claudia Maria, PERONI Isabella, PETRONE Alessandro, RECH Sandro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*, nonché l'art. 13, comma 6 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”*, per quanto concerne la competenza, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214;
- l'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147, ad oggetto: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”*, che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.) composta, oltre che dall'I.M.U. e dalla TA.RI., anche della TA.S.I., il tributo destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;
- l'art. 1, comma 683, della citata Legge 27/12/2013, n. 147, ad oggetto: il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TA.S.I. in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, ad oggetto: *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”*, convertito in Legge 02/05/2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TA.S.I.;
- l'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. 06/12/2011, n. 201, ad oggetto: *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”*, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, come modificato con Legge 23/05/2014, n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014, n. 47, per quanto concerne la riduzione di 2/3 della TA.S.I. relativa all'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché trattasi di unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso;
- la Legge 27/12/2017, n. 205, ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, (Legge di stabilità 2018);
- l'art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione n. 83 del 18/12/2001, esecutiva;
- il Titolo IV (TA.SI.) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 17/7/2014, esecutiva (Artt. da 1 a 8);

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 22/03/2017, n. 14, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2017, 2018, 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale 29/03/2017, n. 40, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017, 2018, 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 22/03/2017, n. 13, esecutiva, con la quale sono state confermate le aliquote TA.SI. per l'anno 2017;

Premesso che:

- gli enti locali sono tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica anche per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono eventuali aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (Art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017);

Considerato che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), dell'art. 1 della già citata L. n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 676, della L. n. 147/2013 dispone che l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille e fissa l'aliquota di base della TA.S.I. nella misura dell'1 per mille che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre fino all'azzeramento;

- l'art. 1, comma 677 (richiamato dal comma 640), della L. n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 677, ultimo periodo, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta T.A.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;
- nel regolamento della T.A.S.I. è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la T.A.S.I. nella misura determinata da apposita deliberazione di Consiglio Comunale (pari al 10%);
- per effetto della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 14, lett. b), della sopra citata L. n. 208/2015, che ha comportato la modifica dell'art. 1, comma 669, della L. n. 147/2013, sono escluse dal presupposto normativo della TASI tutte le abitazioni principali con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, purché siano destinate ad abitazione principale secondo i dettami già stabiliti per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dall'art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011;
- nel concetto di esclusione dall'imposta si intendono ricomprese anche le pertinenze dell'abitazione principale nella misura di un'unità pertinenziale per tipo per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nonché le fattispecie di assimilazione individuate nel citato art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e, in particolare, quella relativa alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché non locate o date in comodato d'uso;

Ritenuto:

- di provvedere in merito all'approvazione delle aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili confermando per l'anno 2018 la disciplina vigente nell'anno precedente, ossia:
aliquota del 2 per mille per tutte fattispecie, ad eccezione di quelle espressamente disciplinate dalla legge;
10% dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa;
- di confermare per l'anno 2018, le seguenti esclusioni/riduzioni/esenzioni ai fini della T.A.S.I.:
esclusione dal presupposto normativo di tutte le abitazioni principali con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti previsti dalla normativa (n. 1 per tipologia). Per pertinenze si intendono gli immobili classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
esenzione per gli immobili di proprietà di Onlus regolarmente registrate e istituzioni pubbliche riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207/2001), a condizione che siano utilizzati direttamente, per la propria attività istituzionale, come già in vigore nel biennio precedente;
riduzione di 2/3 della T.A.S.I. relativa all'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché trattasi di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso, con obbligo dichiarativo da parte del contribuente;
riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso (cat. A/1, A/8, A/9), il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione

costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile Settore 2 – Finanziario, Tributi, Sistema informatico comunale e Ricerca di finanziamenti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti:	n. 25
Astenuti:	n. 4 <i>Lauricella, Pignataro, Silvestrini, Zambon</i>
Votanti:	n. 21
Con voti:	
favorevoli:	n. 21
contrari:	n. =

DELIBERA

- 1. di provvedere** in merito all'approvazione delle aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili confermando per l'anno 2018 la disciplina vigente nell'anno precedente, ossia:
 - aliquota del 2 per mille per tutte fattispecie, ad eccezione di quelle espressamente disciplinate dalla legge;
 - 10% dell'ammontare complessivo della TA.S.I. nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa;
- 2. di confermare** per l'anno 2018, le seguenti esclusioni/riduzioni/esenzioni ai fini della TA.SI.:
 - esclusione dal presupposto normativo di tutte le abitazioni principali con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti previsti dalla normativa (n. 1 per tipologia). Per pertinenze si intendono gli immobili classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
 - esenzione per gli immobili di proprietà di Onlus regolarmente registrate e istituzioni pubbliche riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207/2001), a condizione che siano utilizzati direttamente, per la propria attività istituzionale, come già in vigore nel biennio precedente;
 - riduzione di 2/3 della TA.S.I. relativa all'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché trattasi di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso, con obbligo dichiarativo da parte del contribuente;
 - riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso (cat. A/1, A/8, A/9), il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
 - riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- 3. di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

4. di dare mandato all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

INDI

con distinta e separata votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti:	n. 25
Astenuti:	n. =
Votanti:	n. 25

Con voti:	
favorevoli:	n. 25
contrari:	n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di consentire la tempestiva approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio Comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

LB/

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LOZITO DONATO

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO



PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 685/2018

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI. ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.
APPROVAZIONE

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI, SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE E RICERCA DI FINANZIAMENTI esprime parere FAVOREVOLE sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Gallarate, 09/02/2018

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Gcittà di
Gallarate

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 685/2018**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 09/02/2018

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI LEGITTIMITA'

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 685/2018

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI. ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.
APPROVAZIONE

Il Segretario Generale esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 28/02/2018

Il Segretario Generale

NOBILE RICCARDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)